



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 24 ottobre 2016 – Ris. Mun. no. 1039

ORDINANZA MUNICIPALE

in materia di

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AI SERVIZI SOCIALI

il **Municipio di Coldrerio**,

Viste le disposizioni del Regolamento in materia di Partecipazione delle famiglie alle prestazioni dell'istituto scolastico adottato dal Consiglio Comunale in data 13.04.2015 ed approvato su delega del Consiglio di Stato dalla Sezione degli Enti Locali, in particolare l'art. 3 cpv. 3 – ris. 81RE 9559 del 27.02.2007 nonché gli articoli 192 LOC e 146 Regolamento Comunale del 28.05.2001,

d e c r e t a:

Art. 1 - Partecipazioni

Le partecipazioni finanziarie richieste alle famiglie sono così fissate:

a) Refezione Scuola dell'Infanzia:

Bambini iscritti all'anno facoltativo domiciliati

(non in obbligo frequenza mensa): CHF 5.00 a pasto consumato (max. CHF 65.00 mese)

Bambini iscritti all'anno facoltativo **non** domiciliati

(non in obbligo frequenza mensa): CHF 7.50 a pasto consumato (max. CHF 100.00 mese)

Bambini iscritti al I° e II° anno: CHF 65.00 mensili per i domiciliati

obbligatorio HARMOS CHF 100.00 mensili per i non domiciliati

b) Refezione Scuola Elementare:

CHF 105.00 mensili per i domiciliati

CHF 150.00 mensili per i non domiciliati

c) Scuola fuori sede, colonie e

Scuola Montana:

CHF 100.00 per settimana (pro rata per soggiorni inferiori)

d) Dopo Scuola Opzionale, attività

Educative e corsi:

Casi particolari, il Municipio deciderà di volta in volta sulla base dell'articolo 11 lett. c) del Regolamento

Art. 2 - Refezione Scolastica SI – dispense

Dispense, parziali o totali, sono accordate dalla Direzione dell'Istituto per motivi quali: intolleranza alimentari, malattia, problemi famigliari.

La Direzione può prevedere delle differenziazioni in considerazione della situazione specifica dei singoli allievi



Art. 3 - Refezione scolastica – riduzioni

Alle famiglie con reddito determinante desunto dalla notifica di tassazione per l'imposta cantonale, secondo l'articolo 9 cpv. 2 del Regolamento, il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.

Su richiesta della famiglia, la partecipazione finanziaria può essere ridotta proporzionalmente dal Municipio ritenuto assenze prolungate dell'allievo (a partire da 8 giorni scolastici per la mensa, ovvero due settimane complete).

Art. 4 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni delle Leggi federali e cantonali applicabili.

Sull'emanazione della presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 cpv. 2 LOC) entro i termini di pubblicazione (30 giorni), e in ogni caso di applicazione.

L'Ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Andrea Luisoni